




UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MILANO

SEZIONE 01 via F. Sforza, 23 - <http://gdp.giustizia.it>

Si comunica a:



RELAZIONE NOTIFICA - UNEP MILANO
Rich. GIUDICE DI PACE DI MILANO (50853/16)
1 Giud. BARGERO ALBERTO


Sez. 1

Spec. 8.37 del 01/03/2017

Zona: **PT - DA ASSEGNARE.**

Cr. Abis/0/10632

Richiesto come in atti io sottoscritto Uff. Giud. ho per ogni legale effetto notificato l'atto che precede a:



Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza


Procedimento Numero: **50853/2016** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **BARGERO ALBERTO**

Depositata Sentenza Numero: **11889/2016** in data : **23/02/2017**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale



Difeso da:

Resistente Principale

COMUNE DI BOFFALORA TICINO SU DELEGA PREFETTURA DI MILANO

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Milano 27/02/2017

IL CANCELLIERE B3
Dr. Cinzia MACCARRUNI
IL CANCELLIERE

N. 50853 RUOLO GENERALE ANNO 2016

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DOTT. ALBERTO BARGERÒ - SEZ. I CIVILE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa avente ad oggetto: Opposizione a Sanzione Amministrativa

VERTENTE TRA

_____, domiciliato a fini di legge in Novara, via _____

n. 13;

OPPONENTE

contro:

PREFETTO DI MILANO, domiciliato a fini di legge in Milano, Corso

Monforte n. 31;

OPPOSTA

Conclusioni dell'opponente:

come in atti ed a verbale

Conclusioni dell'opposta:

come in atti ed a verbale

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso inviato a mezzo posta in data 15/7/2016, pervenuto e depositato in Cancelleria il giorno 20/7/2016 cui è stato ritualmente allegato il provvedimento impugnato, il ricorrente, ha esposto di avere ricevuto in qualità di proprietario della vettura tg _____, notifica a mezzo posta

dell'ordinanza del Prefetto di Milano M_IT PR_MIUTG 200296 25/5/2016 Area III, in relazione al verbale 10678R/2015/V della Polizia Locale di Boffalora Sopra Ticino, per presunta violazione dell'art. 146, comma 3 C.d.S. "per superando la linea di arresto all'intersezione semaforizzata e proseguendo la marcia nonostante la lanterna proiettasse luce rossa ", asseritamene commessa in Boffalora Sopra Ticino via Volta all'intersezione con via Foletta, il giorno 14/10/2015 alle ore 10:22.

Nel ricorso, parte ricorrente ha dedotto in via assorbente rispetto alle altre eccezioni, il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in relazione alla mancanza di prova della taratura/controllo annuale dell'apparecchiatura di rilevazione come previsto dal provvedimento di approvazione del ministero, richiamato nel verbale impugnato.

Si è costituito il Comune di Boffalora Sopra Ticino su delega del Prefetto il quale ha depositato in cancelleria in data 06/12/2016, comparsa di costituzione nella quale ha contestato le asserzioni, eccezioni e deduzioni di controparte, producendo fotogrammi da cui si dedurrebbe la regolarità della rilevazione della contestata infrazione ed ha concluso per il rigetto del ricorso, stante la regolarità del provvedimento.

All'udienza del giorno 20/12/2016 presente il solo ricorrente personalmente questi ha depositato documentazione integrativa ed ha richiamato i propri atti insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Il giudice ha deciso il ricorso come da dispositivo letto in udienza.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

In primo luogo occorre premettere che l'impugnazione del provvedimento prefettizio si caratterizza per un esame dei vizi propri di tale

provvedimento. Ciò non esclude peraltro secondo il Supremo Collegio (Cass. Sez. Unite n. 1786 del 28 gennaio 2010) che l'autorità giudiziaria possa riesaminare il merito del ricorso laddove la motivazione appaia non sufficientemente supportata da elementi idonei.

Preliminarmente si deve rilevare, che il provvedimento prefettizio fonda la propria motivazione sulla base delle circostanze dedotte dall'amministrazione a seguito dell'impugnazione ex art. 203 C.d.S. effettuata dall'odierno opponente.

Appare evidente dalla documentazione prodotta da parte opposta che il Comune di Boffalora Sopra Ticino, e per esso il Prefetto, non hanno in alcun modo fornito prova dell'esecuzione delle verifiche\controlli\taratura annuali cui l'apparecchiatura di rilevazione usata nell'occorso deve essere sottoposta, come esplicitamente previsto dal provvedimento di approvazione del Ministero che la riguarda e che è citato negli opposti provvedimenti.

B

L'amministrazione che pure poteva dedurre in ordine al rispetto di tale obbligo ha omesso di argomentare sul punto, limitandosi a produrre documentazione fotografica sulla presunta infrazione, ma senza nulla specificamente produrre circa le operazioni di verifica periodica dell'apparecchiatura utilizzata per rilevare la violazione *de quo*.

Per tutti gli esposti motivi tenuto conto del dettato dell'art. 7, comma 10 D.Lgs. 150/2011 il ricorso proposto dal signor [REDACTED], avverso l'ordinanza del Prefetto di Milano M_IT PR_MIUTG 200296 25/5/2016 Area III deve essere accolto e la stessa andrà annullata anche con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria della decurtazione dei

punti dalla patente di guida.

Stante la natura della controversia e l'assenza di richieste in punto spese in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene che sussistano i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI

Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dal signor [redacted] avverso il provvedimento M_IT PR_MIUTG 200296 25/5/2016 Area III del Prefetto di Milano e per l'effetto ne dispone l'annullamento anche con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida.


Compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Milano, li 23/02/2017

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE DI PACE

Avv. ALBERTO BARGERO



IL CANCELLIERE B3
Dr. Cinzia MACCABRUNI

